

Legge Forestale Regionale della Sardegna

[Legge regionale 27/04/2016, n. 8]

(...)

Titolo II (*Pianificazione e programmazione forestale*)

(...)

Capo III

(*Rete escursionistica regionale e registri delle ippovie e delle ciclovie*)

nota 1: Capo aggiunto dall'art. 27, comma 1, L.R. 28 luglio 2017, n. 16, a decorrere dal 1° agosto 2017 come stabilito dall'art. 50, c. 1, della stessa Legge)

nota 2: Titolo modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 24 novembre 2023, n. 14, a decorrere dal 27 novembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "Rete escursionistica regionale"

Art. 14-bis Rete escursionistica della Sardegna (RES)

Articolo dapprima aggiunto dall'art. 28, comma 1, L.R. 28 luglio 2017, n. 16 - e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 24 novembre 2023, n. 14, a decorrere dal 27 novembre 2023 (come stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima Legge regionale)

1. La Regione promuove lo sviluppo di un qualificato turismo sostenibile attraverso l'istituzione di **una rete coordinata e uniforme** di percorsi destinati all'escursionismo denominata *Rete Escursionistica della Sardegna (RES)*.
2. La Regione promuove e **disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione, la fruibilità e la valorizzazione** della RES, **interconnessa in modo organico e funzionale** con la rete escursionistica italiana e gli itinerari escursionistici europei, quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla **libera e gratuita fruizione** e alla valorizzazione delle aree naturali, rurali e montane della Sardegna.

Art. 14-ter Piano per lo sviluppo e la gestione della RES

Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 24/11/2023, n. 14 - a decorrere dal 27/11/2023 (stabilito dall'art. 10, c.1, della medesima legge). In precedenza quest'articolo era già stato modificato dall'art. 29, comma 1, L.R. 28/7/2017, n. 16 e dall'art. 9, comma 1, L.R. 6/7/2018, n. 23.

1. La **Giunta** regionale, su proposta congiunta degli Assessorati competenti in materia di ambiente, turismo, patrimonio e enti locali, **approva, con propria deliberazione**, il *Piano per lo sviluppo e la gestione della RES* con l'individuazione dei relativi percorsi e procede al suo **aggiornamento con cadenza almeno triennale**.
2. La Giunta regionale si avvale del **supporto tecnico dell'Agenzia FoReSTAS** per la predisposizione e gli aggiornamenti del Piano per lo sviluppo e la gestione della RES. **L'Agenzia FoReSTAS coordina un apposito tavolo tecnico interassessoriale sulla materia**.
3. Il *Piano* individua le **diretrici** di sviluppo, gli **ambiti** territoriali, i **percorsi** e le **aree di sosta** e le azioni dirette a aumentare la **qualità** e il **grado di connessione** della RES e delle ippovie e disciplina la tenuta e l'aggiornamento del **registro delle ippovie**.
4. I percorsi individuati sono inseriti in un apposito **catasto regionale**, denominato "**Catasto RES**", curato dall'Agenzia FoReSTAS in forma di banca dati e di catalogo pubblico di dati aperti e **disponibili via web**, con informazioni identificative, descrittive e geografiche dei percorsi fruibili distinti per tipologie quali, a titolo meramente

esemplificativo, sentieri escursionistici (*trekking, hiking* e itinerari tematici di varia lunghezza), percorsi didattici, percorsi per la mobilità dolce, ippovie, percorsi ciclo-escursionistici fruibili in *mountain bike*, conformati a **standard tecnici nazionali e internazionali**.

5. I percorsi e le aree di sosta inseriti nel *Catasto RES* ricadono **prevalentemente su aree pubbliche** e possono incidere su aree private solo se strettamente necessario e, in ogni caso, **per tratti limitati**.

I percorsi sono **fruibili liberamente in autonomia**, tenuto conto del grado di difficoltà e di fruizione assegnati e dello stato di **manutenzione assegnato e verificato periodicamente dall'Agenzia FoReSTAS**.

6. All'interno del piano e del *Catasto RES* sono specificatamente indicati i percorsi di autonoma o assistita **fruizione per la disabilità fisica o sensoriale**.

7. Il piano prevede e garantisce **adeguate forme di pubblicità della rete e del livello e grado di fruizione autonoma o assistita per la disabilità fisica o sensoriale**.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le **linee guida che disciplinano la procedura** per la valutazione delle richieste dei privati che manifestino l'interesse ad affiancare al tracciato pubblico della RES un sentiero interno alla propria azienda, impegnandosi ad agire in conformità alle norme del Piano.

9. Il Piano è sottoposto al previo **parere della competente Commissione consiliare** che si esprime entro **quindici giorni**, decorsi i quali si intende acquisito.

Art. 14-ter.1 Registri delle ippovie e ciclovie

Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 24/11/2023, n. 14, a decorrere dal 27/11/2023 (stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge)

1. La Regione promuove e sostiene l'impiego degli **equidi** quale strumento di valorizzazione e conoscenza del patrimonio turistico e ambientale della Sardegna, attraverso specifici interventi finalizzati alla **realizzazione di una rete di ippovie** iscritte in un **apposito registro regionale, parte del Catasto RES** e al recupero funzionale delle strutture per le esigenze logistiche, di sosta e di supporto ai cavalieri e agli animali.

2. La Regione istituisce il registro delle ciclovie.

3. La tenuta e l'aggiornamento dei **registri delle ippovie e delle ciclovie** della Sardegna sono disciplinati nel Piano per l'istituzione e la gestione della Rete escursionistica della Sardegna (RES) attraverso specifiche previsioni tecnico-regolamentari approvate dalla Giunta regionale, similmente a quanto previsto per il catasto RES e in ottica unitaria ed integrata nello stesso.

4. L'iscrizione delle ippovie e delle ciclovie al registro è effettuata su richiesta dei comuni e delle unioni di comuni o di altri enti competenti per territorio, con il coordinamento dell'Agenzia FoReSTAS.

Art. 14-ter.2 Aree di sosta temporanea

Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 24/11/2023, n. 14, a decorrere dal 27/11/2023 (stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge)

1. Il *Piano per lo sviluppo e la gestione della RES* individua puntualmente su mappa le seguenti **aree di sosta temporanea**, che fanno parte integrante della RES, utilizzabili in modo temporaneo da un numero massimo predefinito di persone:

a) **bivacchi mobili itineranti**: sono aree di sosta configurate come *spazi aperti lungo i percorsi della RES* e del registro delle ippovie destinati alla **sosta temporanea in sicurezza** di **escursionisti provvisti di mezzi di**

pernottamento autonomo portati in spalla, escluse tende da campeggio o altre strutture diverse da un sacco a pelo o tenda da trekking individuale;

b) **bivacchi fissi**: immobili dismessi di particolare valore storico/culturale o testimoniale del paesaggio rurale sardo, quali ovili tradizionali, pinnettos, di libera fruizione e autogestiti, incustoditi e aperti in permanenza, da utilizzare per la sosta temporanea degli escursionisti, individuati lungo le immediate vicinanze della RES, purché distanti non meno di un'ora di percorrenza a piedi o almeno 3 Km lineari da centri abitati o da strutture ricettive esistenti;

c) **rifugi escursionistici**: immobili preesistenti, in dotazione all'Agenzia regionale FoReSTAS o alle amministrazioni comunali e altri enti pubblici individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, completi di arredi e dotazioni idonee a soddisfare le elementari esigenze di pernottamento durante l'attraversamento di un sentiero della RES, siti al di fuori da centri abitati e all'interno di aree naturalistiche o foreste demaniali.

2. Le aree di sosta temporanea possono essere attrezzate con **elementi di arredo di facile rimozione**, realizzati nel rispetto delle norme paesaggistiche e ambientali.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di ambiente, turismo, patrimonio e enti locali, predisposta con il supporto dell'Agenzia FoReSTAS, **disciplina la fruizione delle aree di sosta temporanea**, con particolare riferimento al numero massimo di persone ammissibili, al tempo massimo di permanenza e alle modalità d'uso dei luoghi, compatibilmente con la tutela di flora e fauna e tenendo conto delle prescrizioni regionali antincendio e delle prescrizioni sull'attività venatoria, anche al fine di prevenire abusi ed utilizzi differenti da quelli legati alla frequentazione escursionistica sui sentieri della RES.

4. La deliberazione di cui al comma 3 può prevedere la possibilità di **regolamentare l'uso delle aree di sosta temporanea su base comunale**, anche in previsione di una loro eventuale gestione con **sistemi di prenotazione** e servizi di assistenza alla fruizione escursionistica.

5. La deliberazione di cui al comma 3 è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia, la quale si esprime entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale si intende acquisito.

6. La sosta temporanea nelle aree di cui al comma 1, effettuata nel rispetto della disciplina individuata dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, **non rientra nel campo di applicazione del divieto di campeggio libero** di cui all'articolo 22 [divieto di campeggio libero, ndr] della legge regionale n. 16 del 2017 [Testo Unico sul Turismo, ndr].

Art. 14-quater Dichiarazione di pubblico interesse

(In vigore dal 1 agosto 2017, aggiunto dall'art. 30, comma 1, L.R. 28 luglio 2017, n. 16)

1. I percorsi escursionistici che costituiscono la RES, come individuati all'interno del *Piano* e del Catasto RES di cui all'articolo 14-ter, sono considerati, ai sensi della presente legge, di **pubblico interesse** in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattica, di tutela del territorio e dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.

[Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 24/11/2023, n. 14, a decorrere dal 27 novembre 2023]

2. Nel caso in cui i percorsi individuati ricadano parzialmente su **aree private**, la Regione o i comuni territorialmente competenti propongono ai proprietari e ai titolari di diritti reali su tali aree la stipula di **appositi accordi d'uso**. In caso di mancata formalizzazione dell'accordo e in assenza di soluzioni alternative, può essere **imposta una servitù di uso**

pubblico avente ad oggetto il mero transito a fini escursionistici, mediante applicazione della normativa vigente
[Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 24/11/2023, n. 14, a decorrere dal 27/11/2023]

3. Nei tratti di percorso di **proprietà privata** è consentito il **transito ai soli fini escursionistici**, a condizione che gli escursionisti **non si trattengano a bivacco**, non abbandonino rifiuti, non producano rumori molesti, non disturbino il bestiame, non causino danni alla proprietà. È, inoltre, consentito l'accesso ai soggetti individuati dall'Agenzia FoReSTAS per l'effettuazione degli interventi di ripristino, di manutenzione e di segnalazione necessari e per le opere previste nell'ambito del piano per l'istituzione e la gestione.

(...)

Titolo VI

(Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna)

Capo I (Agenzia Forestas)

(...)

Art. 37-bis Gestione della Rete escursionistica regionale (RES)

(In vigore dal 1 agosto 2017, aggiunto dall'art. 31, comma 1, L.R. 28 luglio 2017, n. 16)

1. L'Agenzia provvede:

- a) **all'individuazione dei percorsi da inserire all'interno della RES**, di concerto con i comuni e le unioni di comuni territorialmente interessate;
- b) alla predisposizione del **catasto della RES**;
- c) **alla gestione e alla manutenzione** della RES, in accordo con i comuni territorialmente interessati e con la collaborazione degli enti gestori dei parchi e delle aree protette, del volontariato e dell'associazionismo di settore.

Legge regionale 14/3/1994, n. 12

[Norme in materia di **usi civici**. Modifica della legge regionale 7/1/1977, n. 1 organizzazione amministrativa della Regione sarda]

(...)

Art.17 **Mutamento di destinazione**

Nota: Comma 2 così modificato dall'art. 6, comma 29, L.R. 24 aprile 2001, n. 6 e dall'art. 7, comma 1, L.R. 24 novembre 2023, n. 14, a decorrere dal 27 novembre 2023).

1. Il mutamento di destinazione, anche se comporta la sospensione dell'esercizio degli usi civici sui terreni interessati, è consentito qualunque sia il contenuto dell'uso civico da cui i terreni sono gravati e la diversa utilizzazione che si intenda introdurre. Essa non può comunque pregiudicare l'appartenenza dei terreni alla collettività, o la reviviscenza della precedente destinazione quando cessa lo scopo per il quale viene autorizzato.

2. Le domande per ottenere l'autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni soggetti ad uso civico ed alla correlativa sospensione dell'esercizio dell'uso sono presentate all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale dal Comune interessato, in base a deliberazione adottata dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La deliberazione di mutamento di destinazione è adottata dal Consiglio comunale anche in assenza del piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche previsto dall'articolo 8 **quando le terre civiche sono destinate a finalità pubbliche di recupero ambientale e di forestazione di antincendio boschivo e di messa in sicurezza e valorizzazione della Rete escursionistica regionale (RES)** così come definita nella legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna)

2-bis. Con le medesime modalità di cui al comma 2, i terreni soggetti ad uso civico possono essere concessi all'Agenzia FoReSTAS per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite. La durata massima della sospensione dall'esercizio degli usi civici è fissata in trenta anni rinnovabili

2-ter. I mutamenti di destinazione effettuati ai sensi del comma 2-bis, secondo le finalità ed i modi stabiliti dal comma 2-bis dell'articolo 37 della legge regionale n. 8 del 2016, sono indennizzati dall'Agenzia FoReSTAS alle amministrazioni comunali nella misura pari all'indennità di occupazione corrisposta ai sensi del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) ai proprietari dei fondi occupati per i lavori di rinsaldamento idrogeologico e forestali

2-quater. L'Agenzia FoReSTAS provvede alla **corresponsione delle indennità** di cui al comma 2-ter nei limiti degli stanziamenti inseriti nel proprio bilancio, senza che ciò comporti maggiori spese per l'Amministrazione regionale

3. Il mutamento è autorizzato con decreto dell'Assessore, previo accertamento della **rispondenza a pubblico interesse** dell'iniziativa per la quale il mutamento viene richiesto.

3-bis. Al fine di adeguare le convenzioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater tra l'Agenzia FoReSTAS e i comuni ed evitare soluzioni di continuità nella gestione dei terreni interessati, sono autorizzati la proroga o il rinnovo temporanei della sospensione dell'uso civico per un periodo di dodici mesi

Legge regionale 24/11/2023, n. 15

[Riordino del comparto ippico ed equestre della Sardegna - pubblicata nel B.U. Sardegna 27 novembre 2023, n. 63]

(...)

Art.35 Registro delle ippovie

(In vigore dal 28/11/ 2023)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2023 (Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016, alla legge regionale n. 12 del 1994 e alla legge regionale n. 16 del 2017 in materia di disciplina della rete escursionistica della Sardegna), la Regione, tramite l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, promuove e sostiene:
 - a) **l'impiego degli equini** quale strumento di valorizzazione e conoscenza del patrimonio ambientale della Sardegna attraverso l'attivazione ed il mantenimento di una rete d'ippovie, riservando, ove possibile, tali percorsi ad un utilizzo esclusivamente ecologico (a cavallo, in bici o a piedi), anche mediante il recupero funzionale e la realizzazione delle strutture rurali necessarie ad assicurare le esigenze logistiche di cavalli e cavalieri;
 - b) le iniziative di **turismo sportivo** favorendo la crescita di nuovi percorsi.
2. **L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente**, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pubblica il **Registro delle ippovie della Sardegna**, curandone il costante successivo aggiornamento.
3. Possono essere iscritti al Registro delle ippovie della Sardegna quei complessi di percorsi e sentieri che corrispondono ai requisiti di cui alla normativa vigente.
4. **L'iscrizione** delle ippovie al registro è effettuata su richiesta dei comuni e delle unioni e associazioni di comuni competenti per territorio, **con il coordinamento dell'Agenzia FoReSTAS**.
5. L'Assessorato regionale competente per materia istituisce il Registro di accoglienza e stallaggio identificando i centri ippici e le strutture ricettive ed enogastronomiche lungo il percorso delle ippovie.
6. Per lo svolgimento dell'attività di gestione e conservazione dei percorsi delle ippovie i comuni possono avvalersi della collaborazione:
 - a) di organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3) e di enti del Terzo settore iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e munite di comprovata esperienza nel settore, attraverso la stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 39 del 1993;
 - b) altre associazioni senza fine di lucro, previa stipula di apposita convenzione.
7. Il Registro delle ippovie è aggiornato in progressione, in base alle segnalazioni degli enti locali interessati territorialmente.

Legge regionale 28/07/2017, n. 16

[Testo unico Turismo]

(...)

Art.15 Definizione delle strutture ricettive all'aria aperta

(In vigore dal 17 ottobre 2022)

(Articolo dapprima modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23 e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 13 ottobre 2022, n. 17)

1. Sono "**campeggi**" o "camping" le aziende ricettive organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale; è inoltre consentita la presenza di tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti non vincolati al suolo, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25 per cento di quella complessiva della struttura.
2. Sono "**villaggi turistici**" le aziende ricettive organizzate che destinano una percentuale superiore al 25 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura alla sosta e al soggiorno in tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento od altri manufatti realizzati in materiale leggero, o in muratura tradizionale, destinate ai turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi di pernottamento propri tipici dei campeggi, nei limiti della capacità ricettiva residua della struttura.
3. Sono "**marina resort**" le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di diportisti a bordo di unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con proprio decreto.
4. Nelle aziende ricettive di cui ai commi 1 e 2 regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all'esercizio dell'attività, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici e edilizi. A tal fine tali allestimenti:
 - a) conservano i meccanismi di rotazione in funzione;
 - b) non possiedono alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze sono rimovibili in ogni momento.
5. Qualora destinino la propria capacità ricettiva ad entrambe le tipologie di ospitalità consentite, le strutture di cui ai commi 1 e 2 possono utilizzare le denominazioni "camping village", "villaggio turistico" o "centro vacanze".
6. Il superamento da parte di un campeggio della percentuale del 25 per cento di cui al comma 1 comporta il conseguente passaggio della struttura ricettiva da "campeggio" a "villaggio turistico" ed è comunicata al SUAPE competente per territorio. In caso di mancata comunicazione, il SUAPE, decorsi sei mesi dall'accertamento dell'avvenuto superamento, procede d'ufficio.

(...)

Art.20 Uso occasionale di immobili e aree per campeggio

(In vigore dal 1 agosto 2017)

1. La Regione riconosce e tutela le attività educative, didattiche, culturali, religiose, ricreative, sociali e sportive che associazioni, enti o organizzazioni operanti senza fini di lucro realizzano nell'ambito dei loro fini istituzionali mediante l'attivazione di soggiorni e campeggi sul territorio regionale.

2. Il comune competente per territorio può autorizzare la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 secondo le seguenti tipologie:

- a) **soggiorno temporaneo** in struttura fissa autogestita, per soste non superiori ai trenta giorni;
- b) **campeggio temporaneo autogestito**, per soste non superiori a quindici giorni;
- c) **campeggio mobile itinerante autogestito**, per soste non superiori a tre giorni.

3. La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento dell'effettiva rispondenza dell'iniziativa alle finalità di cui al comma 1 e alla verifica della presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza necessari in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività, anche al fine di garantire la salvaguardia della salute pubblica e della pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente e, per le tipologie di soggiorno di cui al comma 2, lettere a) e b), alla previa stipulazione di un'idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per il periodo di utilizzo.

4. La realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva iscrizione del soggetto organizzatore in un apposito registro tenuto presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

(...)

Art.22 Divieto di Campeggio Libero

(in vigore dal 1 agosto 2017)

1. Su tutto il territorio regionale è vietato il campeggio con tende, caravan, autocaravan, camper o altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta, delle **aree attrezzate di sosta temporanea**, delle aree di sosta temporanea approntate presso altre attività di servizio ai viaggiatori, quali stazioni di servizio, strutture agrituristiche e di ristorazione, e delle altre aree eventualmente individuate dai comuni interessati.

(...)

Art.38 Percorsi, cammini e itinerari storici, culturali e religiosi

(In vigore dal 1 agosto 2017)

1. La Regione individua e valorizza la rete dei percorsi, dei cammini e degli itinerari di carattere culturale, storico e religioso.

2. La Regione promuove, con l'installazione di **apposita segnaletica e cartellonistica**, percorsi, cammini e itinerari legati a pellegrinaggi, testimonianze, eventi di indiscutibile valore territoriale, regionale e nazionale.

3. La Regione attiva forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati e con le autorità religiose al fine di promuovere e incentivare una corretta fruizione, conservazione e manutenzione dei percorsi, cammini e itinerari.

(...)

Art.39-bis Pianificazione e gestione nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000

(In vigore dal 21 settembre 2017 - inserito dall'art. 5, comma 1, L.R. 14 settembre 2017, n. 21, a decorrere dal 21 settembre 2017)

1. L'attività di programmazione e gestione di cui agli articoli 28, 29, 31, 32, 35 e 38 all'interno delle aree protette disciplinate dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*) e nei siti della Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica*), è soggetta al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, delle eventuali misure di salvaguardia e delle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione e regolamentazione di cui le stesse sono dotate.

Art.40 Sanzioni e vigilanza

(In vigore dal 1 agosto 2017)

1. Chiunque **danneggi la segnaletica**, le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo gli itinerari della *Rete escursionistica della Sardegna (RES)*, **esegua interventi non autorizzati, faccia uso di segnaletica difforme da quella definita dalla Giunta regionale, alteri o chiuda percorsi della rete medesima senza autorizzazione, acceda o transiti sugli itinerari della rete escursionistica con mezzi a motore senza la necessaria autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.**

2. Salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, chiunque asporta, detiene, vende anche piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare in assenza di regolare autorizzazione o concessione rilasciata dalle autorità competenti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000.

3. Le funzioni di vigilanza, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie riguardanti il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo **sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.**

(...)